



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Sedicesima sezione civile**

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67746 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 (cui è stata riunita la causa iscritta al n. 82920/2014 r.g.) posta in deliberazione all'udienza del 15 maggio 2017, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

**tra**

**Federica e Fabio** elettivamente domiciliati in Roma, via  
che li rappresenta e difende, in virtù di delega posta a  
margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,

**attori - opposenti;**

**e**

**Anna** elettivamente domiciliata in Roma,  
che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di  
costituzione e risposta,

**convenuta - opposta;**

**Oggetto:** associazione, comitati



### motivi della decisione

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11 giugno 2014, la Sig.ra Anna chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere ai Sig.ri Federica e Fabio di pagare, in favore dell'istante, la complessiva somma di €. 37.400,00 oltre accessori. A fondamento della svolta domanda, la Sig.ra Anna rappresentava che: con scrittura privata sottoscritta in data 12 aprile 2007 e denominata "contratto preliminare di cessione della qualità di socio e della quota di partecipazione associativa", i Sig.ri Giuseppe Anna e Gabriele promettevano di cedere la loro qualità di soci dell'Associazione culturale "Sottovoce" e, quindi, le quote di partecipazione associativa di loro spettanza ai Sig.ri Federica e Fabio il prezzo della cessione veniva convenuto in €. 130.000,00 da regolarsi secondo quanto previsto nella scrittura privata; parte cedente consegnava alla parte cessionaria copia delle chiavi dell'immobile; in data 23 aprile 2007 veniva stipulato tra le medesime parti il contratto definitivo denominato "contratto di cessione della qualità di socio e della quota di partecipazione associativa" ove si confermava il prezzo di €. 130.000,00; in data 18 settembre 2007, la Sig.ra Anna e la Sig.ra Federica stipulavano un accordo a parziale modifica del suddetto contratto sulle modalità di corresponsione dell'assegno di €. 50.000,00; la Sig.ra Anna è ancora oggi creditrice dei Sig.ri Federica e Fabio della somma di €. 36.000,00 a titolo di prezzo della compravendita e di €. 1.400,00 per il rimborso dell'erronea somma detratta dai resistenti per l'Acea.

Con decreto n. 15017/2014 depositato in data 26 giugno 2014 (successivamente in data 16 ottobre 2014 oggetto di decreto di correzione di errore materiale), il Tribunale di Roma ingiungeva ai Sig.ri Federica e Fabio il pagamento della somma di €. 37.400,00 per i titoli indicati nel ricorso presentato dalla Sig.ra Anna

Con due distinti atti di citazione ritualmente notificati, i Sig.ri Fabio e Federica convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Sig.ra Anna Morrone proponendo opposizione avverso al suddetto decreto ingiuntivo, di cui chiedevano la revoca.

Riuniti i due giudizi, con ordinanza resa in data 27 aprile 2015, il Tribunale, ai sensi dell'art. 101 secondo comma c.p.c., invitava le parti a prendere posizione in ordine alla questione



concernente la nullità della scrittura privata del 23 aprile 2007 con il quale la Sig.ra Anna congiuntamente ai sig.ri Giuseppe e Gabriele, cedeva ai Sig.ri Federica e Fabio, odierni oppositori, "la qualità di socio della Associazione Culturale Sottovoce e le quote di partecipazione associativa".

Quindi, istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 15 maggio 2017, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

\*\*\*\*\*

Con scrittura privata sottoscritta in data 12 aprile 2007 e denominata "contratto preliminare di cessione della qualità di socio e della quota di partecipazione associativa", i Sig.ri Giuseppe Anna e Gabriele promettevano di cedere la loro qualità di soci dell'Associazione culturale "Sottovoce" e, quindi, le quote di partecipazione associativa di loro spettanza ai Sig.ri Federica e Fabio. In data 23 aprile 2007, veniva poi stipulato il contratto definitivo denominato "contratto di cessione della qualità di socio e della quota di partecipazione associativa". Il contratto veniva successivamente integrato (e non certamente "novato" come invece indicato nel titolo della scrittura) con scrittura privata del 20 gennaio 2010 nella quale veniva pattuita (esclusivamente) una rateizzazione del residuo prezzo ancora dovuta alla odierna opposta.

Instaurando il presente giudizio mediante proposizione del ricorso monitorio la Sig.ra Anna ha proposto domanda di adempimento dei richiamati contratti e, in particolare, ha chiesto la condanna dei Sig.ri Federica e Fabio al pagamento della somma di €. 37.400,00 a titolo di residuo prezzo non ancora corrisposto dagli acquirenti.

Ebbene, come già evidenziato da questo Tribunale con l'ordinanza resa in data 27 aprile 2015, deve essere valutata incidentalmente la nullità dei contratti posti a fondamento della propria pretesa creditoria da parte della Sig.ra Anna

Come è noto, l'associazione è un'organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo che si caratterizza, in positivo, per essere una compagine collettiva a



rilevanza esterna e, in negativo, per non essere né una società, né un consorzio. Sotto l'aspetto strutturale, l'associazione si caratterizza come contratto plurilaterale con comunione di scopo: le prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune e non già allo scambio di beni o servizi.

Ciò posto, la (evidente) natura non commerciale di una associazione non riconosciuta comporta che la cessione a titolo oneroso avente ad oggetto un'ipotetica partecipazione sociale non può ritenersi ammissibile; ne consegue la nullità per impossibilità originaria dell'oggetto, ossia per inesistenza stessa di una quota liquidabile, ai sensi degli art. 1418 comma 1 c.c., (cfr. Tribunale Bari sez. IV, 6 luglio 2006).

Infatti, il rapporto tra associato ed associazione non instaura una relazione "proprietaria" tra il primo ed una "quota" della seconda (come invece avviene nelle società di capitali), ma semplicemente una partecipazione, a base strettamente personalistica, attraverso la quale il soggetto "partecipa", appunto, alla vita dell'associazione. Discende che non esistendo, sotto il profilo ontologico, una "quota associativa", il contratto che abbia ad oggetto quest'ultima deve essere necessariamente dichiarato nullo per impossibilità originaria dell'oggetto.

Conseguentemente, non può ritenersi fondata una domanda di adempimento fondata su un titolo affetto da nullità.

Va ulteriormente precisato che i richiami, svolti dalla difesa della Sig.ra Anna ai principi di conservazione degli atti giuridici e di interpretazione del contratto secondo la volontà delle parti non appaiono pertinenti al caso di specie. In primo luogo, la circostanza che le parti abbiano dato almeno parziale esecuzione al contratto non incide sulla validità di esso e, in particolare, sulla configurabilità o meno del suo oggetto. Sotto altro profilo, il rapporto negoziale intercorso tra le parti non può essere neppure qualificato come cessione di azienda in quanto i Sig.ri Anna Giuseppe e Gabriele hanno inteso specificatamente cedere la "partecipazione associativa" e, proprio in relazione alla dedotta cessione, hanno operato il recesso dalle cariche sociali ricoperte di componenti del consiglio direttivo, di Presidente, di Vicepresidente, di consigliere e di segretario dell'Associazione culturale "Sottovoce". In altre parole, una lettura complessiva dei contratti porta necessariamente a considerare che l'unico oggetto preso in considerazione alle parti era, appunto, la (inesistente) quota associativa.



In definitiva, valutata incidentalmente la nullità del titolo negoziale sulla cui base la Sig.ra Anna Morrone ha chiesto la condanna dei Sig.ri Federica e Fabio al pagamento del residuo prezzo, il decreto ingiuntivo n. 15017/2014 deve essere revocato.

D'altra parte si osserva che parte attrice, a seguito del rilievo officioso concernente la nullità del contratto, non ha inteso proporre le domande conseguenti a tale dichiarazione e, precisamente, le domande aventi ad oggetto la restituzione dei beni consegnati in ragione del contratto affetto da nullità (offrendo contestualmente la restituzione di quanto ricevuto a titolo di prezzo).

La circostanza che il rilievo concernente la nullità dei contratti del 12 aprile 2007 e del 23 aprile 2007 è intervenuto d'ufficio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.

**p.q.m.**  
ILCASO.it

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*

- I) *revoca il decreto ingiuntivo n. 15017/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 26 giugno 2014;*
- II) *compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.*

*Roma, 29 dicembre 2017*

Il Giudice  
(dott. Guido Romano)

